

CITTA' DI MOLFETTA

PROVINCIA DI BARI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 158

del 22.4.2004

O G G E T T O

Comune / Impresa Costruzioni "Operamolla". Tribunale di Molfetta – Giudice della esecuzione. Opposizione all'esecuzione ex art.615, 2° comma, C.P.C. ed istanza di sospensione della esecuzione ex art.624, 1° comma, C.P.C..

L'anno duemilaquattro, il giorno ventidue del mese di aprile nella Casa Comunale, legalmente convocata, si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei Signori:

Sig.	MINERVINI	Tommaso	- SINDACO	- Presente
Dott.	MAGARELLI	Mauro G.ppe	- ASSESSORE	- Presente
Sig.	VISAGGIO	Francesco	- ASSESSORE	- Presente
Dott.	BRATTOLI	Mauro	- ASSESSORE	- Presente
Avv.	UVA	Pietro	- ASSESSORE	- Presente
Dott.	ANCONA	Antonio	- ASSESSORE	- Assente
Dott.	TAMMACCO	Saverio	- ASSESSORE	- Assente
Sig.	SOLIMINI	Maurizio	- ASSESSORE	- Assente
Dott.	MEZZINA	Maria	- ASSESSORE	- Assente
Sig.	NAPPI	Francesco S.	- ASSESSORE	- Presente
Sig.	MANGIARANO	Francesco	- ASSESSORE	- Assente

Presiede: **Tommaso Minervini – Sindaco**

Vi è l'assistenza del **Segretario Generale, dott. Carlo Lentini Graziano.**

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Pubblicata il 23.4.2004

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- Con ricorso depositato il 22.2.1995 la s.a.s. Impresa Costruzioni Operamolla di A. Operamolla & C. s.a.s. chiese ed ottenne dal Presidente del Tribunale di Trani ingiunzione di pagamento della somma di £.416.663.4000 oltre interessi legali e spese di procedura nei confronti del Comune di Molfetta, quale Stazione appaltante la realizzazione dell'Istituto Professionale per il Commercio sito nella Via XXV Aprile;
- Il Comune, con delibera n.406 del 23.03.1995, con patrocinio dell'Avv. Piero Boccardi, propose rituale opposizione, eccependo il difetto di giurisdizione dell'A.G.O. e la nullità del decreto monitorio perché non fondato su prova scritta; nel merito contestò la domanda, assumendo in ogni caso non essere dovuti gli interessi di mora;
- A propria volta l'Impresa Operamolla chiese il rigetto della opposizione e, in via riconvenzionale, gli interessi compensativi pari ai danni da ritardato adempimento, oltre alle ulteriori spese di lite;
- Concessa il 22.12.95 la provvisoria esecuzione del decreto opposto, e rimessa la causa alla Sezione Stralcio, la stessa veniva decisa con sentenza n.1243/99 del G.O.A. di quel Tribunale, che rigettava l'opposizione, accogliendo la domanda riconvenzionale ed addebitando al Comune le spese di causa (il Comune tramite la tesoreria aveva già provveduto sin dal 07.05.96 al pagamento della intera sorte capitale e di tutti gli interessi – calcolati al 10% - sino al 07.05.96, data del saldo);
- Il Comune, con atto notificato il 20.12.1999, ha proposto appello avverso detta pronuncia ribadendo le eccezioni di difetto di giurisdizione dell'A.G.O., difetto di legittimazione passiva e di nullità del decreto opposto; ha eccepito poi la inammissibilità della riconvenzionale proposta ex adverso e la tardività della domanda subordinata di indennizzo ex art. 2041 c.c.; dal proprio canto l'impresa appellata ha chiesto rigettarsi l'appello essendo la domanda fondata su regolare delibera di affidamento dell'incarico e su relativo certificato di collaudo ribadendo, in via subordinata, la propria richiesta di applicazione del disposto dell'art.2041 c.c.;
- La I Sez. Civile della Corte di Appello di Bari, esprimendo nella causa civile in II grado n.1154/99 – con sentenza n.1144/03 (notificata a questo Ente in data 5.2.2004, prot. n.6009 del 09.02.04, in uno a pedissequo atto di diffida ad adempiere) ha rigettato l'appello condannando il Comune al pagamento in favore dell'Impresa Operamolla delle spese di giudizio di secondo grado, liquidate in complessive £.16.057.000 oltre IVA e CNAP sulle somme assoggettate;
- In data 05.02.2004, con prot. n.12 è stato notificato atto di precetto di pagamento, proposti dinanzi al Tribunale di Trani – Sez- Distaccata di Molfetta, con il quale l'Impresa Operamolla ha intimato alla P.A. il pagamento, della somma omnia comprensiva di € 29.903,31, di cui € 11.997,71 a titolo di risarcimento del maggior danno da ritardo nel pagamento del corrispettivo contrattuale; € 3.751,27 per interessi legali sulla obbligazione risarcitoria di cui sopra, spese diritti ed onorari;
- E' seguito poi da atto di citazione per l'udienza del 26 marzo 2004 e contestuale pignoramento presso terzi (Banca Antonveneta) fino alla concorrenza della somma di € 33.000,00, comprensive delle somme precettate e delle spese successive, oltre alle spese, diritti ed onorari accessori relativi al procedimento;
- Ritenuto, alla luce degli esposti antefatti, avendo già l'Ente adempiuto agli esborsi, necessario proporre opposizione all'esecuzione dei suddetti atti, ex art. 615, 2° comma c.p.c. ed istanza di sospensione dell'esecuzione ex art. 624, 1° comma c.p.c., al fine di vedere convalidate le ragioni del Comune nei confronti delle illegittime pretese della Impresa Operamolla rappresentanti, oltretutto, una illegittima forma di anatocismo;
- Ritenuto, a tal fine, di conferire il detto incarico all'Avv. Piero Boccardi da Molfetta, demandando al Responsabile dell'Unità Autonoma AA.LL. la predisposizione del

provvedimento di impegno e liquidazione di acconto per spese e competenze legali in favore del professionista incaricato;

- Acquisito il parere favorevole ai sensi dell'art.49, comma 1° del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lvo 18.08.2000, n.267, per quanto di competenza, solo dal Responsabile f.f. dell'Unità Autonoma Affari Legali sulla regolarità tecnica in quanto, sul presente provvedimento, non ha rilevanza il parere di regolarità contabile;
- Visto il T.U.EE.LL. approvato con D.L.vo 18.8.2000 n. 267;
- Visto il vigente Statuto comunale;

Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi e termini di legge:

DELIBERA

- 1) per le ragioni di cui in narrativa, di conferire all'Avv. Piero Boccardi con studio in Molfetta, al Corso Umberto I n. 4, l'incarico di proporre dinanzi al Giudice dell'esecuzione del Tribunale di Trani – Sez. Distaccata di Molfetta - opposizione ex art. 615, 2° comma c.p.c. all'esecuzione dei suddetti atti, posti in essere dall'Impresa Costruzioni Operamolla, meglio specificati in premessa, e contestuale istanza di sospensione dell'esecuzione ex art. 624, 1° comma c.p.c., degli stessi.
- 2) di demandare al Responsabile dell'Unità Autonoma AA.LL. la predisposizione del provvedimento di impegno e liquidazione di acconto per spese e competenze legali in favore del professionista incaricato, di cui alla delibera di G.C. n.106 del 07.03.2002.
- 3) di dare atto che, ai sensi dell'art.9 del Regolamento Comunale, approvato dal C.C. con delibera n.168 del 13.11.1996, responsabile del presente procedimento è il Dr. Pasquale la Forgia.
- 4) di subordinare il conferimento dell'incarico all'accettazione del rispetto dei minimi tariffari professionali, nonché alla dichiarazione che non vi sia in corso altro procedimento, riguardante analoga questione, in cui l'avvocato incaricato rappresenti la controparte del Comune (art.5 del regolamento comunale approvato con delibera di C.C. n.105 del 15.12.1993, come ribadito nell'atto di indirizzo della G.C. n.106 del 07.03.2002 che disciplina il conferimento incarichi legali.
- 5) di dare atto che si procederà d'ufficio alla verifica dell'avvenuta osservanza dei minimi tariffari in parcella (delib. Di G.C. n.266 del 21.04.1999, come ribadito con delib. Di G.C. n.106 del 07.03.2002), sicchè le parcelle non saranno più corredate del parere di congruità del competente Ordine Forense.
- 6) di conferire ampio mandato al Sindaco a stare in giudizio e per ogni altra rappresentanza in ordine al procedimento di cui trattasi.
- 7) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4°, del T.U. EE.LL., approvato con D.L.vo 18.08.2000, n.267.
- 8) di trasmettere la presente deliberazione agli Uffici competenti per gli ulteriori adempimenti di rito.